

Circolare n. 220

Firenze, Marzo 2020

Prot. 89 FF/S/eb

Spett.le Impresa
Spett.le Consulente

OGGETTO: CERTIFICAZIONE UNICA 2020 – CONTRIBUTI FONDO SANITARIO SANEDIL

In riferimento alla nostra precedente circolare n. 213 del maggio 2019 riguardante il regime fiscale e contributivo dei contributi di cui all'oggetto, in seguito ai chiarimenti inviati in data 26.02 u.s. dal Fondo Sanedil, precisiamo quanto segue.

Ai fini della compilazione della certificazione unica 2020, con particolare riguardo alle contribuzioni sanitarie 2019, da compilare a cura delle imprese e da consegnare al personale dipendente, si evidenzia che:

- Nella sezione "oneri deducibili" al **punto 442** "contributi versati a enti e casse aventi esclusivamente fini assistenziali, che concorrono al reddito" dovrà essere indicato l'intero ammontare dei contributi per assistenza sanitaria versati dal sostituto d'imposta per il Fondo Sanedil nell'anno 2019;
- nel **punto 443** della medesima sezione "Oneri Deducibili", dovrà inoltre essere indicato il seguente codice fiscale del Fondo Sanedil: **96409710587**.

Non essendo, infatti, alla data odierna il Fondo Sanedil ancora iscritto all'Anagrafe dei Fondi Sanitari, il sostituto d'imposta (impresa) non potrà escludere dal reddito imponibile in capo al lavoratore i contributi versati al Fondo, pur rientrando questi nel limite di € 3.615,20.

Restando a disposizione, salutiamo cordialmente

Il Vice Presidente
Marco Carletti



Il Presidente
Geom. Stefano Baluardi

